

E-Mail 13284



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

Prot. N° 12B.7/199111798 Area 1 Bis

Milano, 18/01/2013

<b>PREFETTURA DI MILANO TELEGRAFO</b>
<b>22 GEN. 2013</b>
ORE .....
PROT. N° .....

**TRASMISSIONE AGLI ENTI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO**

**OGGETTO:** Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Com'è noto, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia”.

Con deliberazione adottata nella riunione del 25 maggio u.s., il Consiglio dei Ministri, avvalendosi delle facoltà previste dagli artt. 1, comma 5, e 2, comma 4 della legge n. 136/2010, ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e modificative del D.Lgs. n. 159/2011.

Lo schema suddetto, sottoposto al prescritto iter legislativo, ha portato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012 del D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218 concernente “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Tale decreto, entrato in vigore il 28 dicembre 2012, prevede una serie di novità che si ritiene opportuno segnalare all'attenzione delle SS.LL. per una compiuta applicazione delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

Si precisa, tuttavia, che le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV del D.Lgs. n. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, entreranno in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione del D.Lgs. n. 218/2012 e, quindi, **il prossimo 12 febbraio**.

Contestualmente, saranno abrogati il decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010 n. 150.

Fra le rilevanti novità introdotte dal citato decreto, si ritiene opportuno segnalare le modifiche ed integrazioni agli artt. 85 e 91 del "Codice Antimafia".

Tali novità determineranno un ampliamento delle categorie dei soggetti che saranno sottoposti alle verifiche antimafia e delle situazioni dalle quali potrà desumersi il tentativo di infiltrazione mafiosa.

Il nuovo art. 85 del D.Lgs 159/2011 prevede che, sia per le imprese individuali che per le associazioni, le imprese, le società, i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese, la documentazione antimafia debba riferirsi anche al direttore tecnico, ove previsto.

Inoltre, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i controlli antimafia si estenderanno anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 2, comma 2 del D.Lgs 218/2012);

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia dovrà riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa (art. 2, comma 2 del D.Lgs 218/2012).

Il terzo comma dell'art. 85 prevede, inoltre, che l'informazione antimafia si estenda anche ai familiari conviventi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

L' ampliamento delle categorie dei soggetti che saranno sottoposti alle verifiche antimafia, esemplificate nell' allegato schema, comporterà, di conseguenza, ulteriori adempimenti per le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici che dovranno acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A e dello stato di famiglia dei familiari e conviventi dei soggetti sui quali saranno effettuate le verifiche antimafia.

Il nuovo articolo 91 del D.L.gs 159/2011 aggiunge all' elenco delle situazioni dalle quali è possibile desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, anche gli accertamenti delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689". (Art. 4, comma 3 del D.Lgs n. 218/2012).

Quanto precede si segnala all' attenzione delle SS.LL. per una compiuta applicazione delle nuove disposizioni.

IL PREFETTO  
(Lombardi)

AT/ef

10.30.3.12\antimafia\12B.7\corrispondenza\circolari antimafia\modifiche al codice antimafia - Staz. Appaltanti.doc

## I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	Art. 85 del dlgs 159/2011
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Associazioni	Legali rappresentanti + familiari conviventi
Società di capitali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Amministratori</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. Sindaci</li> <li>5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>6. socio ( in caso di società unipersonale)</li> <li>7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6</li> </ol>
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutti i soci</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari e conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci accomandatari</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari e conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari e conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Società estere prive di sede secondaria ma con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa</li> <li>2. familiari e conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li> </ol>
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico</li> <li>3. familiari e conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li> <li>5. familiari e conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.</li> </ol>

## I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

<p>ConSORZI ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)</li> <li>5. <b>familiari e conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.</b></li> </ol>
<p>Raggruppamenti temporanei di imprese</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. <b>familiari e conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.</b></li> </ol>
<p>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></p>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società', nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

- In grassetto sono riportate tutte le novità.
- Le Stazioni Appaltanti dovranno acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA e dello stato di famiglia dei familiari e conviventi dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia.